



Bruxelles, 13 ottobre 2020
(OR. en, fr)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0332(COD)**

**11563/20
ADD 1 REV 1**

**CODEC 965
ENV 573
SAN 346
CONSOM 160**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria ritiene che il testo definitivo dell'articolo 11 "Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano" sia insoddisfacente a motivo di una generale mancanza di chiarezza a livello concettuale e della mancata coerenza tra i requisiti della direttiva sull'acqua potabile nel quadro della legislazione ambientale e i requisiti della normativa in vigore sull'armonizzazione dei prodotti.

Ci rammarichiamo del fatto che nella versione definitiva dell'atto non si sia tenuto conto in maniera adeguata delle preoccupazioni da noi espresse circa i problemi di attuazione a livello pratico.

Pertanto la Bulgaria non è nella posizione di approvare il testo dell'articolo 11 adottato ed esprime dunque voto contrario per quanto riguarda il testo definitivo della direttiva.

Dichiarazione del Lussemburgo

In uno spirito di compromesso, il Lussemburgo può accettare l'accordo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), che dà anche un seguito positivo all'iniziativa Right2Water.

Il Lussemburgo si rammarica tuttavia della soluzione poco ambiziosa scelta per i metaboliti di antiparassitari e deplora il fatto che, in mancanza di una valutazione d'impatto dettagliata, le conseguenze dell'applicazione delle disposizioni sui materiali a contatto non siano state sufficientemente analizzate per quanto riguarda i costi e gli oneri a carico degli attori interessati.

Dichiarazione dei Paesi Bassi

- Articoli 1 e 16

I Paesi Bassi sostengono fermamente l'importanza dell'accesso all'acqua potabile e hanno accolto con favore l'iniziativa Right2Water. I Paesi Bassi utilizzano una pratica rigorosa e dispongono di un quadro giuridico solido riguardo all'accesso all'acqua potabile di buona qualità e al relativo approvvigionamento a livello nazionale. Tuttavia i Paesi Bassi rimangono del parere che la direttiva sull'acqua potabile, che mette l'accento sulla qualità dell'acqua potabile, non sia lo strumento adeguato per affrontare la questione del miglioramento dell'accesso all'acqua potabile nell'UE.

I Paesi Bassi esprimono perplessità circa l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva in oggetto in un modo che rischia di confliggere con la competenza degli Stati membri, tenuto conto in particolare del carattere obbligatorio e specifico di talune misure. I Paesi Bassi sostengono l'adozione della direttiva in questione in vista dei benefici manifesti e più ampi che porterà alla qualità dell'acqua potabile e in quanto riteniamo il nostro sistema di acqua potabile conforme agli obblighi di cui all'articolo 16, ma sottolineiamo che spetta agli Stati membri decidere come trattare la questione dell'accesso all'acqua potabile.

Dichiarazione di Cipro, della Cechia, della Danimarca, della Francia, della Germania, dell'Ungheria, di Malta, dei Paesi Bassi e della Polonia in merito al considerando 47

Gli Stati membri summenzionati sostengono l'adozione della direttiva sull'acqua potabile, che non soltanto garantirà norme elevate di sicurezza dell'acqua potabile per i nostri cittadini ma indirettamente migliorerà anche il buon funzionamento del mercato interno.

Riteniamo tuttavia totalmente inappropriato includere, nella motivazione di un atto giuridico relativo all'acqua potabile, una formulazione generale per evocare le misure che la Commissione potrebbe prendere riguardo all'accesso alla giustizia negli Stati membri. Ciò non altera l'attuale status giuridico relativo all'accesso alla giustizia, né attribuisce alla Commissione ulteriori poteri per intraprendere azioni giudiziarie al riguardo.

Il rispetto della convenzione di Aarhus, di cui gli Stati membri sono parti a pieno diritto, è un tema che prendiamo in seria considerazione. La questione del rispetto della convenzione di Aarhus da parte degli Stati membri può essere trattata in modo più efficace a livello di Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà. La vera sfida da affrontare, tuttavia, rimane il rispetto della convenzione di Aarhus da parte dell'Unione stessa, di cui alla decisione (UE) 2018/881 del Consiglio e alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32. Nonostante il completamento dello studio richiesto dal Consiglio e la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 su "Il Green Deal europeo", in cui dichiara che "prenderà in considerazione la possibilità di rivedere il regolamento di Aarhus" (regolamento 1367/2006), rileviamo che il programma di lavoro della Commissione per il 2020 non fa alcun riferimento a tale proposta.

Sebbene siamo pronti a sostenere l'adozione della direttiva in oggetto in vista dei benefici più ampi che porterà, nondimeno veglieremo al fine di garantire che i futuri atti legislativi in materia ambientale non includano tale formulazione relativa all'accesso alla giustizia negli Stati membri.